



Con i più fervidi Auguri di Buone Feste

PENSIONATI - LA PROTESTA CONTINUA

Lo dico al Corriere

PENSIONI «HO VERSATO TANTI CONTRIBUTI E ALLA FINE MI RITROVERÒ MENO SOLDI» a cura di V.B.

Ho sempre creduto che vi debba essere una proporzionalità diretta tra i contributi versati e l'importo della pensione. Ora scopro invece che da 2023 non potrebbe essere più così. Anzi potrebbe verificarsi il caso che qualcuno che ha la pensione appena più bassa della mia, per aver avuto un monte contributivo leggermente inferiore al mio, dal prossimo anno potrebbe invece scavalcarmi e percepire un assegno leggermente più alto di quello che arriva a me. Le sembra regolare? E' una decisione di destra o più di sinistra?

PENSIONE «DATECI GLI ADEGUAMENTI AL 100 PER CENTO» a cura di A.P.

Sono un pensionato che desidererebbe che le perequazioni fossero applicate integralmente visto che sono frutto di 40 anni di contribuzioni e se qualcuno deve fare cassa per trovare soldi per altri scopi sarebbe meglio li trovasse presso la grande evasione fiscale.

Caro Direttore - Interventi e repliche

HO SEMPRE LAVORATO E PAGATO TASSE E ORA? a cura di A.T. - Pisa

Ho lavorato una vita ora pensionato secondo molti ricco e privilegiato. In realtà per avere dopo 38 anni di contributi una pensione decente sono entrato in banca facendo una modesta carriera. Non ho partecipato ad una lotteria per la pensione più alta ma lavorato quasi sempre dalle 17 quando i più uscivano fino alla 19. Niente palestra, bici, famiglia o altro. Lavoro, lavoro per vedersi ora privato dell'adeguamento! Non dare a me che ho sempre pagato le tasse e tutto, per dare reddito di cittadinanza e aiuti a chi lavora in nero.

Con il lavoro che ho fatto e che cosa ho visto non accetto repliche.

INDICIZZAZIONE PENSIONI 2023 E 2024 - NOTE DI BARBARA WEISZ

Rivalutazione delle pensioni. L'impianto è lo stesso già descritto in base alle prime bozze: sale la percentuale di perequazione delle pensioni minime, resta al 100% quella degli assegni fino a quattro volte il minimo, scende la rivalutazione dei trattamenti più alti.

C'è però una variazione rispetto alle prime bozze sul modo in cui si rivalutano le pensioni minime: non al 120% come ipotizzato, ma applicando un incremento dell'1,5% per il 2023 e del 2,7% nel 2024. Tenendo presente che la rivalutazione base per il 2023, stabilita in base all'inflazione, è del 7,3%, le pensioni minime

si apprezzeranno dell'8,8% nel 2023 e del 10% nel 2024. In termini assoluti, saranno pari a 571,6 euro nel 2023 (con un aumento intorno ai 46 euro rispetto al 2022) e a 581,218 euro nel 2024 (qui l'aumento sale quindi a 56 euro).

Le pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.200 euro) si rivalutano dal prossimo primo gennaio del 7,3%, perchè la manovra prevede che per questi assegni la perequazione resti di applichi al 100%. Ecco la tabella per le altre pensioni:

- fra quattro e cinque volte il minimo la perequazione è all'80%. Quindi, l'aliquota di indicizzazione 2023 è pari al 5,84%. In base alla precedente normativa, queste pensioni si sarebbero rivalutate del 90% (quindi del 6,57%).
- fra cinque e sei volte il minimo la perequazione è al 55%. Di conseguenza, la perequazione 2023 è del 4,015%. In base alla precedente norma, si sarebbero rivalutate al 75%, quindi del 5,4%.
- fra sei e otto volte il minimo la perequazione è al 50%. Quindi, indicizzazione al 3,6%. La precedente norma prevedeva sempre il 75% (era lo scaglione più alto).
- fra otto e dieci volte il minimo la perequazione è al 40%. Quindi, l'indicizzazione 2023 è al 2,9%.
- sopra dieci volte il minimo la perequazione è al 35%, quindi la perequazione da gennaio sarà del 2,55%.

In sintesi, c'è un vantaggio per le pensioni minime, non ci sono variazioni rispetto alle precedenti norme fino a quattro volte il minimo, c'è invece una perequazione più bassa del previsto sopra le quattro volte il minimo. I trattamenti sopra i 2.200 euro (in realtà la cifra è un po' più alta) perderanno potere d'acquisto man mano che sale l'importo dell'assegno previdenziale.

INPS - TRASFERIBILE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO SULLA PENSIONE

Dal 1° gennaio 2023 i lavoratori dipendenti potranno trasferire sulla pensione i prestiti finanziati con la cessione del quinto dello stipendio. Col messaggio 4357/2022 l'Inps illustra il nuovo regolamento, valido per il triennio 2023-2025, in materia di cessione del quinto della pensione contenuto nella determinazione presidenziale n. 226 del 9 novembre 2022.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4357 dell'1.12.2022 (documento 265)

Allegato 1 messaggio 4357 (documento 266)

Allegato 2 messaggio 437 (documento 267)

REGIME DI CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI GIORNALISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPGI/1 CON I REDDITI DA LAVORO

Col messaggio 4213 del 22.11.2022 l'Inps fornisce chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all'estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021;
- pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. lavoratori precoci.

Si ricorda che colla circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo a seguito del trasferimento all'INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI/1).

In particolare, al paragrafo 11 della citata circolare è stato precisato che a decorrere dal 1° luglio 2022 per le

pensioni già liquidate al momento del trasferimento all'INPS o che saranno liquidate, anche pro quota, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), trova applicazione la disciplina in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro, prevista nel medesimo Fondo, anziché l'articolo 15 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (di seguito, Regolamento INPGI).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4213 del 22.11.2022 (documento 268)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE SANITARIE RIMBORSATE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Posso usufruire della detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi per alcune spese sanitarie sostenute ma che mi verranno rimborsate da una società di assicurazione?

Risponde Paolo Calderone

Per la detraibilità o la deducibilità di oneri e spese il principio generalmente seguito in ambito tributario è quello secondo il quale l'agevolazione spetta solo se restano effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti. Per quanto riguarda la detrazione delle spese sanitarie, l'Agenzia delle entrate ha affermato che si considerano rimaste a carico del contribuente (e sono quindi detraibili) anche quelle rimborsate dalle assicurazioni qualora i contributi e i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito ([circolare n. 24/2022](#)). Se, al contrario, i contributi e i premi versati sono detraibili dall'Irpef o deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. In tale ultimo caso, si ricorda che non assume rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per detti contributi e premi ([circolare n. 54/2002](#)). In particolare, si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e per i quali non spetta alcun beneficio
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).

GARANTE PRIVACY - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO da DpIMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una scheda informativa che illustra, in modo dettagliato, caratteristiche, differenze e modalità di impiego degli strumenti di tutela a disposizione dell'interessato previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali: la segnalazione e il reclamo.

L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell'Autorità, che punta ad offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e illustrano le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.

ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Scheda informativa segnalazione e reclami (documento 269)

MEDICINA GENERALE, LA GUIDA È ONLINE da EnpamPrevidenza n, 29 del 29 novembre 2022

Ciò che deve sapere il medico che esercita nell'ambito della medicina generale, spiegato in maniera essenziale ed efficace. È il fine della guida per la medicina generale, già disponibile online e allegata al Giornale della previdenza cartaceo che riceverete a casa, consultabile ribaltando il giornale e leggendo dalla controcopertina in poi. Si tratta della prima di una serie che uscirà col nostro, per dare informazioni su tutti gli aspetti necessari e utili ai professionisti che già lavorano, a quanti si affacciano alla professione o a chi è in procinto di lasciare, per chiedere la pensione costruita negli anni.

UNA BUSSOLA DA TENERE SULLA SCRIVANIA

Le pagine della guida sono una bussola che il medico convenzionato, aspirante o sostituto, potrà tenere sulla propria scrivania per orientarsi nel mare magnum popolato da adempimenti, burocrazia, scadenze, ma anche da vantaggi, agevolazioni e opportunità da cogliere. All'interno si possono trovare informazioni utili sulle iscrizioni, i bandi, il fisco, le assicurazioni, i contributi previdenziali, la pensione e le prestazioni di ogni genere. È quanto serve per affrontare le diverse stagioni professionali del medico di famiglia, di continuità assistenziale e del pediatra di libera scelta. Le prossime guide della collana saranno dedicate ai liberi professionisti e agli specialisti ambulatoriali ed esterni.

Scarica [La guida completa per i medici di medicina generale](#)

ATTENZIONE ECM

Entro il 31 dicembre 2022, i professionisti che svolgono attività radiodiagnostiche complementari (Medici, odontoiatri, infermieri, tecnici, etc.) iscritti all'Albo ed obbligati ad ottemperare all'obbligo formativo ECM dovranno raccogliere almeno il 15% dei crediti totali per il triennio sul tema della radioprotezione (art.162 Dlgs n.101/2020).

Decreto legislativo n. 101, 31 luglio 2020

Articolo 162 - Formazione

1. Le università, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui [all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modifiche.
3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui [all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano](#) sul documento «La formazione continua nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017.
4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
5. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».

S.S.N. MEDICI IN PENSIONE A 72 ANNI SU BASE VOLONTARIA - EMENDAMENTO

Per contrastare le carenze di personale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il pensionamento è elevato su base volontaria a 72 anni per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Ssn. A prevederlo due emendamenti di maggioranza approvati in Commissione Affari Sociali della Camera.

ART. 96. Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente: Art. 96-bis. (Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia). –

1. Al fine di evitare il deteriorarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicitarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.

3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

643-bis/XII/96.01. Ciocchetti, Foti, Vietri, Ciancetto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Loizzo, Matone, Lazzarini, Panizzut, Benigni.

ITALIAOGGI 7 - PEREQUAZIONE PENSIONI

“Per le attuali sfide sociali servono politici e tecnici preparati. L'inclusione e le politiche sociali ed economiche,” dice il prof. Michele Poerio, presidente di Federspev e sgr. Gen. Confedir, “devono essere ben calibrate. In Italia, rispetto agli altri Stati europei, si fanno interventi sconnessi con lo sviluppo, interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni, con una perdita permanente del potere d'acquisto di chi è il vero welfare italiano, con penalizzazione di persone che, con i loro anni di lavoro e versamenti, hanno davvero innovato e fatto crescere la nostra Italia. Chiediamo che si torni ai più ragionevoli e giusti criteri di perequazione automatica di cui alla legge n. 388/2000 cioè perequazione a scaglioni. I fondi europei ci sono ma solo uno Stato equo può gestirli e investire soprattutto nello sviluppo mantenendo vivo però sempre il rispetto dei diritti dei cittadini e mantenendo fede ai patti intergenerazionali”.

ALLEGATI A PARTE - ItaliaOggi 7 Poerio (documento 270)

INPS: ESPOSIZIONE DEI PERIODI EX INPGI NELL'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO da

DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4436 del 7 dicembre 2022, informa che, a partire dal 12 dicembre 2022, l'Estratto conto contributivo esporrà – nella sezione “Regime generale” – i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica.

A partire dalla medesima data, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell'INPS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4436 del 7.12.2022 (documento 271)